



COMUNICATO UFFICIALE N. 287 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 340/AA, N. 341/AA e N. 342/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 340/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dal Sig. Antonio VENUTO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 218/AA del 21 dicembre 2020;
- atteso che, ad oggi, il medesimo non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dal Sig. Antonio VENUTO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 218/AA del 21 dicembre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 341/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Sandro POCHESCI e della società CARPI F.C. 1909 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

SANDRO POCHESCI, allenatore responsabile della prima squadra del CARPI F.C. 1909 S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, anche in relazione all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso di un'intervista resa al termine della gara Carpi – Triestina del 29 novembre 2020, mosso gratuite e infondate contestazioni all'operato della terna arbitrale della partita oggetto di segnalazione e, più in generale, a quello degli Arbitri del Campionato di Serie C;

CARPI F.C. 1909 S.r.l., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo MANTOVANI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CARPI F.C. 1909 S.r.l. e dal Sig. Sandro POCHESCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Sandro POCHESCI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società CARPI F.C. 1909 S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 342/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 486 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Adriano VERZINI, Carlo TOSI, Martin MARRONE, Fabio CORBELLARI e della società A.S.D. ARES CALCIO VERONA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ADRIANO VERZINI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. ARES CALCIO VERONA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 32, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva, e 39 delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito che il calciatore TOSI CARLO partecipasse in posizione irregolare, alle gare valevoli per il campionato di Terza Categoria s.s. 2020-2021 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Verona CANTERA S. ZENO - ARES CALCIO VERONA disputata a S. Pietro di Lavagno il 27/09/2020 e ARES CALCIO VERONA - REUNION SANGUINETTO disputata a Verona il 04/10/2020;

CARLO TOSI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 32, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva, e 39 delle N.O.I.F., per aver partecipato alle gare valevoli per il campionato di Terza Categoria s.s. 2020-2021 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Verona, CANTERA S. ZENO - ARES CALCIO VERONA disputata a S. Pietro di Lavagno il 27/09/2020 (con iscrizione al n. 4 della distinta di gara); ARES CALCIO VERONA - REUNION SANGUINETTO disputata a Verona il 04/10/2020 (con iscrizione al n. 5 della distinta di gara);

MARTIN MARRONE, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. ARES CALCIO VERONA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 32, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva, e 39, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto in qualità di Dirigente accompagnatore ufficiale la distinta della A.S.D. ARES CALCIO VERONA in occasione della gara valevole per il campionato di Terza Categoria s.s. 2020-2021 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Verona CANTERA S. ZENO - ARES CALCIO VERONA disputata a S. Pietro di Lavagno il 27/09/2020, attestando falsamente, per quanto sopra illustrato, la posizione regolare del calciatore TOSI CARLO;

FABIO CORBELLARI, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. ARES CALCIO VERONA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 32, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva, e 39, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto in qualità di Dirigente accompagnatore ufficiale la distinta della A.S.D. ARES CALCIO VERONA in occasione della gara valevole per il campionato di Terza Categoria s.s. 2020-2021 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Verona ARES CALCIO VERONA - REUNION SANGUINETTO disputata a Verona il 04/10/2020, attestando falsamente, per quanto sopra illustrato, la posizione regolare del calciatore TOSI CARLO;

A.S.D. ARES CALCIO VERONA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati al momento della commissione dei

fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Adriano VERZINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ARES CALCIO VERONA, Carlo TOSI, Martin MARRONE e Fabio CORBELLARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Adriano VERZINI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Carlo TOSI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Martin MARRONE, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Fabio CORBELLARI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione in campionato per la società A.S.D. ARES CALCIO VERONA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina